

Prot. n. 169194 del 17/10/2024

Spett.le

OGGETTO – MODULO PER IL TETTO AL CONTRIBUTO DEL 4% E COME VERSARE (Integrazione alla circolare prot. n. 96660 del 31 maggio 2023)

Questa comunicazione si riferisce al contributo del 4% a carico degli specialisti esterni che esercitano attività professionale per le strutture accreditate con il Ssn. Il contributo, introdotto¹ a partire dal fatturato 2023, si aggiunge a quello del 2% già a carico delle strutture.

MODULO PER IL TETTO AL CONTRIBUTO DEL 4%

Entro il 20 novembre 2024, gli specialisti potranno chiedere di applicare un tetto al contributo del 4% dalla loro area riservata dell'Enpam. L'opzione sarà valida per tutte le strutture per cui esercitano attività professionale.

L'eventuale **scelta** che lo specialista ha comunicato all'Enpam **sarà visibile sul sito www.enpam.it nell'area riservata alle strutture accreditate Ssn**, in modo che possano operare correttamente la trattenuta² previdenziale a carico dei professionisti.

Una volta entrati nell'area riservata il percorso da seguire è → **Gestione** → **Elenco Professionisti**.

Nell'elenco dei professionisti sono indicate l'eventuale scelta e la sua decorrenza.

QUANTO

Per i professionisti che non faranno una scelta, l'importo del contributo a loro carico sarà pari al **4%** cioè due volte il contributo del 2% che è già a carico delle strutture accreditate con il Ssn e che ogni anno versano all'Enpam a favore degli specialisti.

¹ Articolo 5, comma *4bis*, del Regolamento del Fondo della medicina convenzionata e accreditata dell'Enpam.

² Articolo 5, comma *4ter*, Regolamento del Fondo della medicina convenzionata e accreditata

Viceversa, per chi deciderà di applicare un tetto, l'importo del contributo a suo carico non supererà mai un decimo (**10%**) dei suoi compensi relativi a prestazioni in regime di convenzione con il Ssn (o un ventesimo, **5%**, nel caso dei pensionati).

DECORRENZA DELLA SCELTA

Questa prima scelta del professionista varrà sia per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 ottobre 2024, sia per il futuro (cioè da novembre 2024).

In quest'arco temporale, il professionista può inserire più di un'opzione se, per esempio, si è pensionato nel corso dell'anno e quindi ha scelto di ridurre ulteriormente il tetto al 5%.

Dopo questa prima scadenza del 20 novembre 2024, tutte le eventuali richieste di modifica (applicazione, non applicazione del tetto) **avranno effetto dal mese in cui i professionisti lo chiederanno all'Enpam.**

FATTURATO 2023

Il **primo versamento** che le strutture accreditate dovranno fare riguarda **solo le trattenute relative al fatturato 2023.**

Tramite la **procedura telematica di dichiarazione** presente nell'area riservata, le strutture accreditate con il Ssn dovranno indicare all'Enpam il contributo trattenuto al professionista (determinato secondo quanto previsto dall'art. 5, comma *4bis*, del Regolamento del Fondo della medicina convenzionata e accreditata, tenendo conto dell'eventuale opzione esercitata dallo specialista). Tale operazione si effettua **dopo il 20 novembre 2024** (quindi dopo la scadenza del termine per la manifestazione dell'Opzione da parte del professionista) **ed entro il 20 dicembre 2024.**

Se il professionista non ha scelto espressamente di applicare il tetto, la procedura di dichiarazione determinerà in automatico l'importo del contributo da versare nella misura del 4%.

Se invece il professionista ha optato per il tetto, la procedura indicherà sia la percentuale scelta (10 o 5%) sia la decorrenza, e chiederà alla struttura di comunicare l'importo del contributo relativo al compenso.

Se infine il professionista ha espresso due scelte nel corso dell'anno, la procedura indicherà le scelte fatte con le relative decorrenze e chiederà alla struttura di comunicare gli importi del contributo relativo al compenso.

Per esempio:

- limite 10% a decorrere dal 01/2023 → contributo € _____
- limite 5% a decorrere dal 07/2023 → contributo € _____

Il contributo andrà versato all'Enpam **entro il 20 dicembre 2024** tramite bollettino PagoPA che sarà disponibile nell'area riservata dopo la presentazione della dichiarazione.

FATTURATO 2024 E SUCCESSIVI

A partire dal fatturato 2024, le operazioni di dichiarazione e versamento del contributo a carico dello specialista andranno a regime insieme agli adempimenti per il contributo del 2% a carico delle strutture.

Entro il 31 marzo di ogni anno le strutture accreditate con il Ssn dovranno:

- dichiarare il fatturato imponibile (articolo 1, comma 39, legge n. 243/2004);
- attribuire agli specialisti che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato il contributo del 2%;
- indicare il contributo trattenuto ai professionisti (determinato secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 4bis, del Regolamento, tenendo conto dell'eventuale opzione esercitata);
- versare, in unica soluzione, il contributo a carico delle strutture (2%) e quello a carico dei professionisti tramite i bollettini PagoPA generati dal sistema a seguito della trasmissione delle dichiarazioni e disponibili nell'area riservata alle strutture accreditate con il Ssn sul sito www.enpam.it.

PERCHÉ IL CONTRIBUTO DEL 4%

La Fondazione ha introdotto, a partire dall'anno di fatturato 2023, uno specifico contributo a carico dei beneficiari del versamento del 2% (già previsto dall'art. 1, comma 39, della legge n. 243/2004), pari al 4% della quota di fatturato annuo, ascrivibile all'attività del professionista, attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Ssn, al netto degli abbattimenti per branca applicabili.

La riforma, adottata su sollecitazione dei Ministeri vigilanti e della Corte dei conti, è finalizzata a garantire l'equilibrio della gestione degli specialisti esterni in regime di accreditamento e a migliorare l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche future.

Distinti saluti.

II DIRETTORE
Dott. Vittorio PULCI

Per informazioni e chiarimenti

Sat – Servizio Accoglienza Telefonica, tel. 06 4829 4829

Pec: nucleoispettivo@pec.enpam.it

Per supporto all'accesso all'area riservata

E-mail: supporto.areaservata@enpam.it